

***Pintus c. Italia - Prima sezione - sentenza del 1° febbraio 2024 (ricorso n. 35943/18)***

**Detenzione di soggetto affetto da patologie psichiatriche, che compie atti di autolesionismo – Mancato tempestivo ricovero in una struttura dedicata al disagio mentale, a seguito di accertamento dell’incompatibilità con il regime carcerario - Violazione degli artt. 2 e 3 CEDU in tema di diritto alla vita e di trattamenti inumani e degradanti – Non sussiste.**

**Non viola gli artt. 2 e 3 della Convenzione la prolungata detenzione di un soggetto affetto da patologie psichiatriche (tra le quali la psicosi residuale cronica e disturbi della personalità) laddove, pur in presenza di atti di autolesionismo e dell’ordine giudiziale di un ricovero una struttura dedicata al disagio mentale, tale ricovero venga disposto con il ritardo di diversi mesi ma in presenza di un adeguato e costante controllo psichiatrico in carcere.**

**Fatto.** Alessio Pintus era stato condannato a 6 anni di reclusione per violenza sessuale e associato al carcere di Rebibbia in Roma nell’ottobre 2017. Il suo difensore chiese che fosse accertato il suo stato di salute come incompatibile con la detenzione in carcere il successivo 14 novembre. A gennaio 2018 si tenne la prima udienza innanzi al giudice di sorveglianza.

Il 19 gennaio 2018, il giudice prese atto di due perizie psichiatriche già esistenti agli atti, poiché il Pintus aveva già passato periodi di internamento sia a Rebibbia sia nell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli. Da tali documenti si evinceva anche che il detenuto aveva seguito un percorso di riabilitazione tra il 2016 e il 2017. Il giudice ordinò che il Pintus fosse ricoverato presso una struttura adeguata alle esigenze delle persone con disturbi mentali.

Tuttavia, l’amministrazione penitenziaria rispose che presso la competente Articolazione per la salute mentale di Rebibbia non v’era posto. Ad aprile 2018, la difesa del detenuto fece nuova istanza al giudice, segnalando che il provvedimento emanato in precedenza non era stata eseguito. Nei mesi di aprile e inizio di maggio 2018, il Pintus si ferì volontariamente 3 volte.

In tutte e tre le circostanze, il detenuto fu prontamente curato e assistito dallo psichiatra del carcere, il quale poi il 18 maggio 2018 confermò il giudizio d’incompatibilità col regime carcerario.

Il 5 giugno 2018, il giudice di sorveglianza assegnò il detenuto alla sede dell’associazione *EGO ONLUS*, specializzata nel trattamento del disagio mentale. Pintus vi fece ingresso – per come risulta alla Corte EDU – il 19 giugno.

Il detenuto fece ricorso alla Corte di Strasburgo per sentire accertata la violazione degli artt. 2 e 3 CEDU, in punto sia di diritto alla vita sia di divieto di trattamenti degradanti.

**Diritto.** La Prima sezione (in composizione plenaria) ritiene le censure allo Stato italiano infondate.

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 2 CEDU (letta essenzialmente sotto il profilo degli obblighi positivi), la Corte ritiene che – date le circostanze del caso e l’assistenza psichiatrica che, comunque, è stata garantita al detenuto presso Rebibbia, sia pure non presso l’Articolazione della salute mentale – la doglianza sia infondata (v. nn. 52-54 della sentenza), perché dalla documentazione agli atti non emergeva alcun rischio di suicidio.

Circa invece l’addotta violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), la Corte si rifà alla sentenza *Rooman c. Belgio* del 2019 (v. anche la sentenza *Riela c. Italia* del 2023, nel *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 88), e considera che – sebbene l’ordinanza del giudice di sorveglianza del 19 gennaio 2018 non abbia trovato attuazione che a giugno dello stesso anno – di per sé ciò non significa che il trattamento subito dal ricorrente sia stato inumano e degradante. In generale, perché ciò accada occorre che le condizioni, cui la persona privata della libertà sia sottoposta, siano inutilmente umilianti e angoscianti e che attingano a una certa gravità (v. nn. 58-61). In questo caso, nel complesso, l’assistenza medico-psichiatrica prestata al ricorrente è stata adeguata. Di qui la reiezione del ricorso.

La sentenza è divenuta definitiva il 1° maggio 2024.